

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMIO
EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001
OPERAZIONE A PREMIO
"Promozione Spider-Man: Brand New Day"

1. Soggetto promotore

Soggetto promotore è **Eagle Pictures S.p.A.** con sede legale in Via Ettore Romagnoli, 6, 20146 Milano (MI) – C.F. e P. Iva 08338170155 (di seguito anche "Società Promotrice" o "Promotore").

2. Soggetto associato

Soggetto associato è **Gamelife S.r.l.** con sede legale in Piazza Castello 21, 20121 Milano (MI) – C.F. e P. Iva 03217130966.

3. Soggetti Delegati

Soggetti delegati sono:

- **Echo S.r.l.** con sede in via Novara 545, 20153 Milano - C.F. e P.IVA 11636210152
- **Promosfera S.r.l.** con sede legale in Casorate Sempione (VA), Via XXV Aprile n. 56; C.F. e P. Iva 02250050024.

4. Prodotti e marchi promozionati

I prodotti promozionati sono i biglietti per la visione al cinema del film lungometraggio "Spider-Man: Brand New Day". I marchi promozionati sono "Eagle Pictures" e "Gamelife".

5. Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono i consumatori che acquisteranno i prodotti promozionati sul territorio italiano.

6. Obbiettivo della promozione

La presente promozione viene effettuata con l'intento di incentivare le vendite dei prodotti promozionati.

7. Durata dell'operazione a premio

Dal 29 luglio al 29 agosto 2026

8. Modalità di svolgimento dell'operazione

Tutti i consumatori che, nel periodo promozionato, acquisteranno un biglietto per la visione del "film Spider-Man: Brand New Day" presso qualsiasi cinema presente sul territorio italiano avranno diritto a partecipare alla presente operazione a premio. Presentando il biglietto del cinema presso uno dei punti vendita ad insegna Gamelife aderenti all'iniziativa, i consumatori avranno diritto a ricevere un premio costituito da uno sconto del 10% da utilizzare su un nuovo acquisto.

9. Natura e valore dei premi

Il premio è costituito da uno sconto del 10% utilizzabile per l'acquisto di prodotti presso i punti vendita Gamelife aderenti all'iniziativa.

Sono esclusi dalla promozione le console, i prodotti digitali, le Trading Cards, i libri, i fumetti, i prodotti editoriali, i servizi aggiuntivi (tra cui Gamelife Console Protection e Game Protection), i servizi di telefonia (SIM, telefoni nuovi o usati), i prodotti in prenotazione e tutti gli articoli esclusi per legge. La promozione è attiva solo in negozio dal 29.07.26 al 29.08.26 e non cumulabile con altre promozioni in corso o scontistiche Pro Club.

Tutti i premi in palio non sono sostituibili, non sono cedibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai partecipanti di richiedere, con o senza l'aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di pari valore.

10. Consegna dei premi

Il premio verrà consegnato contestualmente ai prodotti acquistati, poiché il biglietto del cinema costituisce esso stesso titolo di legittimazione per ricevere lo sconto in cassa.

11. Ambito territoriale

L'operazione è valida su tutto il territorio italiano.

12. Pubblicità della promozione

Il Soggetto associato comunicherà la promozione attraverso materiale POP esposto in tutti i punti vendita aderenti all'iniziativa e a mezzo Internet: il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

Il regolamento completo dell'operazione sarà pubblicato su concorsospidermanbrandnewday.it

13. Conservazione del regolamento

La suesposta dichiarazione, relativa al regolamento, redatta e autocertificata ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 430/2001, è finalizzata alla conservazione presso la sede della società delegata Promosfera S.r.l. - via XXV Aprile 56, 21011 Casorate Sempione (VA) presso i cui uffici verrà conservata per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione.

14. Garanzie e adempimenti

La presente Operazione a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera B del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la Società promotrice non costituirà deposito cauzionale per i premi in palio, in quanto gli stessi verranno consegnati direttamente agli aventi diritto nei punti vendita all'atto dell'acquisto.